

Regolamento Comunale
per la disciplina dell'attività dei
Centri di Telefonia
Internazionale

Approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio Comunale in data 21.12.2005.

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha per oggetto l'insediamento, la disciplina e la regolamentazione dei centri di telefonia pubblici a pagamento (denominati Phone Centers) , abilitati esclusivamente alla telefonia vocale , nel rispetto del principio di libertà di comunicazione, garantito dall'art. 15 della costituzione e dell'articolo 41 della Costituzione in tema di libera iniziativa economica e nel rispetto della legge 31/07/2005,n.155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005, n.144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale."

ART. 2

Definizione

Per centri di telefonia pubblica a pagamento , oggetto della presente disciplina, si intendono gli esercizi che svolgono attività imprenditoriale di comunicazione telefonica abilitati alla sola telefonia vocale , a vantaggio del pubblico indistinto .

Il presente regolamento viene adottato in riferimento al punto 14 della deliberazione della Giunta Regionale n. VII/17516 del 17/05/2004 – indirizzi generali per il rilascio da parte dei comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande , in attuazione della legge regionale n° 30 del 24/12/2003.

E' fatta salva ogni altra disciplina statale e regionale vigente in materia.

ART. 3

Limiti di Localizzazione ed Esercizio dell'attività

Il titolare, ovvero il gestore, di un centro di telefonia internazionale ha l'obbligo di denunciare al competente ufficio comunale l'inizio o il trasferimento dell'esercizio dell'attività almeno 30 giorni prima della sua attivazione mediante presentazione di Denuncia di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n° 241/90 e succ. modifiche .

Nella Denuncia di inizio dell'attività occorre dichiarare, relativamente al locale sede dell'attività, di aver rispettato il regolamento edilizio, il regolamento igienico sanitario, le norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso.

ART. 4

Requisiti tecnico-strutturali ed edilizi dei locali

I locali sede di nuove attività di Centro di Telefonia devono essere in possesso del certificato di agibilità, o atto sostitutivo. Il locale medesimo deve rispettare i requisiti stabiliti dal vigente Regolamento d'Igiene comunale, in particolare il locale dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico per uomini ed uno per donne, separati tra loro, dotati di antibagno, di adeguata ventilazione, uno dei quali idoneo per l'uso da parte dei portatori di handicap.

In caso di nuova costruzione di edificio o ristrutturazione totale di esistente, dovrà essere garantito, per l'accesso al locale, l'abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della normativa statale e regionale vigente così da consentire ai disabili la fruizione del servizio. Eventuali disposizioni, condizioni e termini per l'adeguamento dei locali esistenti da adibirsi a Centro di Telefonia potranno essere previste dal Regolamento Edilizio comunale.

Gli spazi interni al locale devono possedere idonee sedute per ospitare il pubblico stazionante in attesa del servizio, in misura almeno pari al numero delle cabine o postazioni telefoniche presenti.

Nel caso in cui il locale sede della nuova attività sia situato all'interno di complessi residenziali o comunque si trovi adiacente ad unità abitative residenziali, fatti salvi gli obblighi eventualmente posti dai Regolamenti Condominiali, il medesimo deve essere adeguatamente insonorizzato.

Nel caso di attività esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, o subingressi in esse, che abbiano prodotto fenomeni reiterati di inquinamento acustico accertato dagli organi di polizia, le medesime, entro il termine di sei mesi dalla notifica dell'ordinanza motivata emanata dall'autorità comunale, dovranno dotare il locale di adeguata insonorizzazione.

ART. 5

Elementi della comunicazione

La Denuncia di inizio o trasferimento dell'attività di cui all'art.3 deve contenere i seguenti elementi:

- a. nome, cognome luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero codice fiscale o partita iva;
- b. ubicazione dell'esercizio;
- c. superficie complessiva dell'esercizio, distinta tra superficie destinata all'installazione degli apparecchi o attrezzature telefoniche, e superficie restante.

ART. 6

Allegati alla Denuncia di Inizio Attività

Alla Denuncia di Inizio Attività di cui al precedente articolo, devono essere allegati:

- a. planimetria dei locali, con l'individuazione delle parti occupate o riservate alle apparecchiature e/o cabine telefoniche, nonché delle parti destinate allo stazionamento degli utenti;
- b. certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c. documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art.8 della Legge n. 447/95 e dell'art.4 della D.G.R Regione Lombardia n° 7/8313 dell'8 marzo 2002 ;
- d. documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività in argomento;
- e. copia della Denuncia di Inizio Attività presentata alla competente autorità statale per l'esercizio delle Telecomunicazioni.
- f. Certificati impianti, legge n. 46/90 e s.m.i.

ART. 7

Istruttoria del competente ufficio comunale

All'atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la mancata indicazione degli elementi di cui alle lettere a) b) c) dell'art.5 comporterà il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

Analogamente, la mancata presentazione di quanto indicato alle lettere a) b) c) e) dell'art. 6 comporterà il rigetto dell'istanza, con conseguente chiusura del procedimento e diffida ad iniziare l'attività.

La documentazione di cui alla lettera d) può essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Ogni comunicazione all'utente verrà effettuata al richiedente in forma scritta da parte del responsabile del competente ufficio comunale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 8

Esercizio congiunto dell'attività di vendita

All'interno dei locali adibiti all'esercizio di un centro di telefonia non può essere effettuata congiuntamente l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari .

E' fatta salva la piena applicazione del D.Lgs. n° 114/98, pertanto l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari è consentita in spazi separati in modo permanente rispetto all'attività di phone center, ed i suddetti locali destinati alla vendita dovranno essere oggetto di specifica comunicazione COM 1 nella quale l'esercente assevererà il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di polizia locale .

Ciascuna delle attività di Phone Center e di vendita di prodotti alimentari/ non alimentari, dovrà possedere ingressi separati sulla pubblica via senza alcuna forma di collegamento interno tra i due locali .

Analogamente, non è consentita nei medesimi locali l'apertura e l'esercizio congiunto dell'attività di phone-center e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ; quest'ultima attività dovrà infatti rispettare i requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M n° 564 del 17.12.1992 .

ART. 9

Orari dell'attività

I centri di telefonia di cui al presente Regolamento sono tenuti ad osservare la seguente fascia oraria giornaliera di apertura e chiusura al pubblico: dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

All'interno della fascia oraria sopra indicata l'esercente potrà determinare autonomamente il proprio orario, dandone apposita comunicazione al comune prima dell'inizio dell'attività; eventuali modifiche all'orario dovranno essere comunicate al competente ufficio comunale con almeno cinque giorni di anticipo.

ART. 10

Attività complementari di intrattenimento

All'interno del Centro di Telefonia Internazionale non è consentita l'effettuazione di forme di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di radio, apparati stereo e riproduttori CD, DVD e simili. Non è consentita , all'interno del Centro, l'installazione di Videogiochi di cui al comma 6 e comma 7 lettera a) e c) dell'articolo 110 del TULPS Regio Decreto n° 773/34 , così come non è ammesso lo svolgimento di giochi leciti di società, di carte e simili e l'utilizzo di Schermi Televisivi.

ART. 11

Vigilanza e sanzioni

L'azione di vigilanza sulle attività di cui al presente regolamento è demandata al comune competente per territorio.

In presenza dell'apertura o trasferimento di un centro di telefonia, senza aver presentato la Denuncia di Inizio Attività di cui all'art.3 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 500 con conseguente emissione di Ordinanza di cessazione immediata dell'attività illegittimamente posta in essere .

Analogamente nel caso di violazione del divieto di cui all'art.8 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 300 ad un massimo di euro 500 .

Per le violazioni di cui all'art. 9 e 10 si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 500.

ART. 12

Disposizioni transitorie finali e per gli esercizi esistenti

E' fatta salva la disciplina statale e regionale vigente in materia di telecomunicazioni .

I Centri di Telefonia internazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento svolgano nel medesimo locale attività congiunta di vendita di prodotti non alimentari potranno continuare a vendere gli stessi , senza poter variare il genere.

I Centri di Telefonia internazionale che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento svolgano nel medesimo locale attività congiunta di vendita di prodotti alimentari devono, entro diciotto mesi, adeguarsi alle disposizioni del regolamento stesso. E' fatto salvo il mancato adeguamento strutturale dovuto ad oggettive impossibilità tecnico-edilizie o urbanistiche, verificate dall'ufficio tecnico comunale. In questo caso, il titolare del centro di telefonia dovrà comunque richiedere, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, alla competente ASL parere igienico sanitario al fine di poter continuare ad esercitare congiuntamente le due attività. Nel caso in cui il parere suddetto non venga richiesto, o non venga positivamente ottenuto, l'attività di vendita dei prodotti alimentari all'interno del Centro di Telefonia dovrà cessare.

I centri di telefonia internazionale che , oltre alla telefonia vocale per la quale sottostanno alle norme del presente regolamento, svolgano attività anche attraverso l'uso di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (c.d. internet point), sono sottoposti al rilascio di specifica licenza da parte del Questore.

Copia del presente regolamento viene portato a conoscenza mediante affissione all'albo pretorio comunale.